NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 7

Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

Versione in vigore dal 18 marzo 1987, non più in vigore dal 30 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Estremi	Legge 28 febbraio 1987, n. 56
Titolo	I — Norme in materia di collocamento ordinario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-organizzazione-del-mercato-del-lavoro/art-7-direzione-generale-per-l-impiego-presso-il-ministero-del-lavoro-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it